

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
28 MARZO 2013, N.39

Disposizione in merito alla prosecuzione dell'operato del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dal 1° aprile sino al 31 maggio 2013, nel territorio interessato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 2

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
28 MARZO 2013, N.40

Edifici Scolastici Temporanei: affidamento di lavori complementari nei lotti n. 9, 11, 20, 23, 26 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 4

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
28 MARZO 2013, N.41

LOCALIZZAZIONE AREE PER STRUTTURE DI EMERGENZA: Integrazioni ed aggiornamenti delle ordinanze: n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii., n. 15 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii., n. 28 del 24 agosto 2012 e ss.mm.ii., n. 40 del 19 ottobre 2012 e ss.mm.ii. n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii. AUTORIZZAZIONI SISMICHE PREVENTIVE: Integrazione e modifica delle ordinanze n. 42 del 20 settembre 2012 e n. 83 del 6 dicembre 2012 7

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 MARZO 2013, N.39

Disposizione in merito alla prosecuzione dell'operato del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, dal 1° aprile sino al 31 maggio 2013, nel territorio interessato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l'ambito delle iniziative d'urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisori urgenti, finanziabili con le risorse di cui all'art. 7 dell'ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell'evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l'altro, oltre a circoscrivere l'ambito delle iniziative d'urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell'OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell'assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell'Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione, di seguito denominato per brevità Fondo, ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confer-

mato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la notaprot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18 luglio 2012 con cui, nelle more dell'adozione dell'apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile volta a disciplinare le modalità del subentro di cui sopra, l'Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l'intesa dei Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, si dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;

- alla medesima data cessano anche le funzioni dei "Soggetti responsabili dell'assistenza alla popolazione", individuati con OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell'Agenzia Regionale;

- le contabilità speciali, di cui all'art. 7, comma 2, dell'OCDPC n. 1/2012 e all'art. 7, comma 2, dell'OCDPC n. 3/2012, rimangono aperte sino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Di.Coma.C. ed i titolari delle predette contabilità provvedono alla rendicontazione delle spese, ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di accoglienza ed assistenza alla popolazione, gravano sul Fondo, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell'ambito della quota del citato Fondo prevista dal D.P.C.M. 4 luglio 2012 per ciascuna delle tre Regioni interessate;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 17 del 2 agosto 2012, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, n. 21 del 10 agosto 2012 e n. 52 del 9 ottobre 2012, come modificata con ordinanza n. 68 del 9 novembre 2012 e n. 89 del 10 dicembre 2012, con le quali, al fine di assicurare la prosecuzione fino al 20 Dicembre 2012 da parte dei Vigili del Fuoco delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisori urgenti (demolizioni e messa in sicurezza), nei limiti dei contingenti del personale ivi specificati, è stata programmata una spesa di € 7.017.840,00;

RICHIAMATA inoltre la propria ordinanza n. 8 del 11 febbraio 2013, con la quale al fine di assicurare, da parte dei Vigili del Fuoco le attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisori urgenti (demolizioni e messa in sicurezza) per il periodo dal 14 gennaio al 31 marzo 2013 nei limiti dei contingenti del personale ivi specificati, è stata programmata una spesa di € 2.106.720,00;

DATO ATTO che è in emanazione la nota di autorizzazione del programma degli interventi provvisori urgenti, da realizzarsi con le risorse previste con la sopra citata ordinanza;

RICHIAMATE le proprie note:

- prot. n. CR.2012.0002133 del 30/8/2012 con la quale, in applicazione di quanto disposto da propria Ordinanza n. 21 del 10 agosto 2012, sono stati autorizzati gli interventi provvisoriamente urgenti svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia per il mese di settembre;

- prot. n. CR.2012.0005773 del 29/10/2012 con la quale, in applicazione di quanto disposto da propria Ordinanza n. 21 del 10 agosto 2012, sono stati ratificati gli interventi provvisoriamente urgenti eseguiti dal 10 agosto al 30 settembre a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella provincia di Ferrara;

- prot. n. CR.2012.0005774 del 29/10/2012 con la quale, in applicazione di quanto disposto da proprie Ordinanze n. 21 del 10 agosto 2012 e n. 52 del 9 ottobre 2012, sono stati autorizzati gli interventi provvisoriamente urgenti svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per il mese di ottobre;

- prot. n. CR.2012.0007456 del 27/11/2012 con la quale, in applicazione di quanto disposto da proprie Ordinanze n. 21 del 10 agosto 2012 e n. 52 del 9 Ottobre 2012, come modificata dall'Ordinanza n. 68 del 9 novembre 2012, sono stati ratificati gli interventi provvisoriamente urgenti eseguiti al 31 ottobre a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella provincia di Ferrara;

- prot. n. CR.2012.0008513 del 10/12/2012 con la quale, in applicazione di quanto disposto da proprie Ordinanze n. 21 del 10 agosto 2012 e n. 52 del 9 ottobre 2012, come modificata dall'Ordinanza n. 68 del 9 novembre 2012 e dall'Ordinanza n. 89 del 10 dicembre 2012, sono stati autorizzati gli interventi provvisoriamente urgenti svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per il mese di novembre e dicembre

RICHIAMATE le note del Direttore dell'Agenzia Regionale di protezione civile:

- prot. n. PC.2012.0022298 del 3/12/2012 con la quale si richiede la disponibilità alla Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di rinforzare il presidio delle unità dei Vigili stessi presso il Comune di Concordia sulla Secchia con ulteriori due squadre;

- prot. n. PC.2012.0022735 del 7/12/2012 con la quale si conferma che l'attività a favore della Soprintendenza rientra tra le attività ammissibili eseguite dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

RICHIAMATA la nota della Direzione Regionale VV.F per l'Emilia-Romagna – Comando di Cratere per l'emergenza "Sisma Emilia" prot. 4565 del 19/03/2013, acquisita agli atti dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile con prot. n. PC.2013.4114 del 19/03/2013 con la quale si stima, per lo svolgimento delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisoriamente urgenti (demolizioni e messa in sicurezza) concentrate nelle province di Modena e Ferrara, nel periodo aprile maggio 2013, un fabbisogno di personale pari a 70 unità;

CONSIDERATO quindi che, per quanto riguarda il contingente di personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si rende necessario il relativo impiego dal 1° aprile fino al 31 maggio 2013, concentrato nelle province di Modena e Ferrara, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l'esecuzione delle opere provvisoriamente urgenti (demolizioni e messa in sicurezza), l'assistenza specialistica per l'accesso alle cosiddette

zone rosse e agli edifici inagibili e il recupero beni;

DATO ATTO che si rende necessario, pertanto, prevedere con il presente atto la copertura finanziaria degli oneri relativi al personale dei Vigili del Fuoco a partire dal 1° aprile 2013 e programmare contestualmente per le stesse finalità la relativa spesa fino al 31 maggio 2013;

DATO ATTO che si rende necessario prevedere per il periodo suddetto un contingente pari a n. 70 unità di personale, concentrato nelle province di Modena e Ferrara, che sarà impiegato per la prosecuzione delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisoriamente urgenti (demolizioni e messa in sicurezza), oggetto di specifica autorizzazione con propria successiva nota;

EVIDENZIATO che per la prosecuzione delle attività di cui trattasi fino al 31 maggio 2013, gli oneri aggiuntivi sono quantificati in € 1.537.200,00;

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

RITENUTO, pertanto, necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui rispondono gli interventi in parola che impongono di procedere in via d'urgenza;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile";

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di programmare, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, e nei limiti delle somme assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa di € 1.537.200,00 necessaria ad assicurare senza soluzione di continuità, dal 1° aprile fino al 31 maggio 2013, l'esecuzione delle opere provvisoriamente urgenti (demolizioni e messa in sicurezza), l'assistenza specialistica per l'accesso alle cosiddette zone rosse e agli edifici inagibili e il recupero beni;

2. di programmare l'impiego dal 1° aprile fino al 31 maggio 2013 di un contingente pari a n. 70 unità di personale, concentrato nelle province di Modena e Ferrara, che sarà impiegato per la prosecuzione delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisori urgenti (demolizioni e messa in sicurezza), oggetto di specifica autorizzazione con propria successiva nota;
3. di rinviare ad appositi atti dello scrivente la definizione delle procedure per l'erogazione, nei limiti della programmazione di spesa di cui al precedente punto 1, delle somme a copertura degli oneri previsti per gli interventi del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
4. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L. n. 20/1994;
5. di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile;
6. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 28 marzo 2013

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 MARZO 2013, N.40

Edifici Scolastici Temporanei: affidamento di lavori complementari nei lotti n. 9, 11, 20, 23, 26 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii..

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità".

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile".

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286.

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012".

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata sulla G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012, "Misure urgenti per la crescita del paese".

Visto il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone che i Presidenti di Regione stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico.

Visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20 - 29 maggio 2012 e assegna i relativi finanziamenti.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), con il quale, per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, vengono derogate, tra le altre, anche alcune disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tra le quali l'articolo 57;

Atteso che per consentire la riapertura delle scuole, con tale ordinanza n. 5 del 5 luglio 2012 è stato stabilito di attuare una serie di interventi tra cui la costruzione di edifici scolastici temporanei in sostituzione delle scuole che non potevano essere riparate e riattivate entro il settembre 2012;

Viste le proprie ordinanze:

- n. 6 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la localizzazione delle aree destinate agli edifici scolastici temporanei ed alle connesse opere di urbanizzazione, da realizzare ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, dando atto che l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l'effetto della imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce altresì decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate;

- n. 7 del 5 luglio 2012 con la quale è stata approvata la documentazione predisposta per l'avvio della gara per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST), dando atto che la spesa complessiva è pari ad Euro 56.420.000,00;

- n. 10 del 13 luglio 2012 con la quale sono state modificate ed integrate le ordinanze n. 6 del 5 luglio 2012 e n. 7 del 5 luglio 2012;

Dato atto:

- che con ordinanza n. 13 del 25/7/2012 è stato approvato il primo Programma Operativo Scuole comprendente il programma degli interventi tesi ad assicurare il normale svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, comportanti un costo stimato in

complessivi Euro 166.520.000,00;

- che con decreto n. 35 del 23/8/2012 è stata approvata la variante n. 1 al suindicato programma, che conferma le tipologie di intervento e il costo complessivo stimato di Euro 166.520.000,00 dall'ordinanza n. 13 del 25/7/2012, modificando però gli importi relativi ai singoli interventi previsti;

- che con ordinanza n. 78 del 21/11/2012 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 199.500.000,00;

- che con ordinanza n. 17 del 18/2/2013 è stata approvata una ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole che ha modificato e integrato i precedenti programmi fissando un costo complessivo stimato di Euro 224.000.000,00;

- che l'importo complessivo di Euro 224.000.000 dell'ulteriore rimodulazione del Programma Operativo Scuole trova copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74;

- che, in particolare, nella predetta rimodulazione prevista dall'ordinanza n. 17/2013, alla lettera "d" è stato previsto per la "Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013-2014", un costo stimato di Euro 67.000.000,00.

Dato atto:

- che per l'affidamento dei lotti degli Edifici Scolastici Temporanei (EST) è stata indetta una procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

- che con decreto n. 4 del 30/7/2012 sono state approvate le risultanze degli atti di gara e si è provveduto successivamente all'aggiudicazione, alla validazione dei progetti esecutivi ed alla esecuzione dei lavori degli Edifici Scolastici Temporanei;

- che è stata effettuata da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, la presa in consegna anticipata degli EST;

- che l'utilizzo all'attività didattica degli EST ha avuto inizio immediatamente dopo la loro realizzazione, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2012 - 2013.

Preso atto che nel frattempo, a tutt'oggi, sono stati eseguiti interventi (costruzione EST e PMS, riparazione edifici esistenti, concessione affitti, programmazione palestre, raccolta di ulteriori esigenze etc.) che hanno consentito di assicurare a tutti gli studenti delle zone terremotate di poter svolgere le attività didattiche previste per l'anno scolastico 2012 - 2013 e di programmare il soddisfacimento di ulteriori fabbisogni per il prossimo anno scolastico 2013 - 2014.

Preso atto che nel corso dell'esecuzione degli interventi per la realizzazione degli edifici scolastici temporanei (EST), in sostituzione delle scuole che non potevano essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013 - 2014, sono emerse ulteriori esigenze (mense, laboratori, aule portatori di handicap ecc.) che sono state segnalate dai dirigenti scolastici e dai Sindaci dei comuni.

Evidenziato che alcune richieste, avanzate nel corso dei lavori e di modesta entità, sono state recepite e si sta provvedendo alla loro realizzazione con perizie di variante e suppletive dei lavori appaltati.

Rilevato in particolare che i Sindaci dei comuni di Galliera

(BO), Cavezzo (MO), Novi di Modena (MO), San Felice sul Panaro (MO) e Soliera (MO) hanno espressamente richiesto al Commissario Delegato di eseguire immediatamente interventi per il completamento degli EST per i lotti n. 9, 11, 20, 23 e 26 al fine di migliorare le strutture scolastiche alle esigenze didattiche, e per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche anche per gli anni futuri.

Rilevato che per i lotti n. 9, 11, 20, 23 e 26 degli EST, gli interventi complementari, rispondendo alle esigenze formulate dalle Amministrazioni comunali e dai responsabili delle strutture scolastiche, sono ritenuti opportuni per provvedere al miglioramento/ampliamento delle strutture necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche per gli anni successivi.

Dato atto che i lavori complementari per i lotti sopra richiamati risultano complessi, di maggiore rilevanza e di importo economico consistente, ancorchè strettamente connessi a quelli già realizzati ma che supera il 50% dell'importo contrattuale.

Considerato che per gli interventi complementari sono da eseguire lavorazioni aggiuntive, strettamente necessarie al perfezionamento dei lavori di cui al contratto iniziale, e che le stesse possono ascrivere alla fattispecie che legittima l'affidamento mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006.

Atteso:

- che gli interventi di completamento non saranno separati dal punto di vista impiantistico ed architettonico-funzionale rispetto ai lavori previsti nel contratto originario di ciascun EST già realizzato;

- che le strutture scolastiche in ampliamento all'esistente saranno conformi alla stessa tipologia architettonica e strutturale adottata per la parte già realizzata relativa a ciascun intervento.

Visto l'art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che risulta tra quelli per i quali la DCM del 4/7/2012 ha previsto la possibile deroga e che il medesimo articolo risulta ricompreso tra quelli di cui il Commissario Delegato si è avvalso per la realizzazione dei lavori complementari al contratto principale per altri lotti degli EST.

Evidenziato che nel definire gli aspetti progettuali e realizzativi per il completamento degli Edifici Scolastici Temporanei è necessario verificare la sussistenza dei seguenti presupposti legittimanti l'applicazione dell'art. 57, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare che i lavori complementari:

- non erano compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale;

- sono divenuti necessari, a seguito di circostanze impreviste, sopravvenute dopo l'esecuzione dell'opera e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare inconvenienti alla stazione appaltante;

- sono strettamente necessari al completamento degli spazi relativi all'attività didattica e complementare;

- saranno realizzati entro il 31 agosto 2013, in tempo utile per l'apertura del prossimo anno scolastico 2013 - 2014.

Evidenziato, altresì, che in ogni caso l'affidamento mediante procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) è subordinato al miglioramento del ribasso rispetto a quanto offerto da ciascun operatore economico aggiudicatario in fase di gara.

Ritenuto che l'urgenza di concludere le procedure in essere per il completamento degli Edifici Scolastici Temporanei entro il mese di agosto 2013, con l'esecuzione di tutti gli interventi in precedenza richiamati, sia tale da rendere opportuna l'applicazione della deroga alle disposizioni di cui all'art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per quanto attiene alla percentuale di lavori che costituisce il limite entro cui è possibile fare ricorso a tale fattispecie.

Dato atto che con l'ordinanza n. 17 del 18/2/2013 è stata approvata la rimodulazione del Programma Operativo Scuole con la quale sono state implementate le risorse per la "*Costruzione di edifici scolastici temporanei (EST) in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate e riattivate per l'anno scolastico 2013 - 2014*" prevedendo anche la realizzazione degli ulteriori interventi previsti per i completamenti ed un maggior importo di Euro 6.000.000,00, rispetto a quanto già stanziato con l'ordinanza n. 78/2012, per un costo stimato complessivo di Euro 67.000.000,00.

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci.

Ritenuto che l'estrema urgenza di concludere le procedure in essere per il completamento degli edifici scolastici temporanei per renderli ancora maggiormente funzionali alle esigenze della didattica per il prossimo anno scolastico 2013 - 2014, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

1) di prevedere il completamento degli Edifici Scolastici Temporanei relativi ai seguenti lotti:

- **Lotto n. 9 degli EST** relativo della scuola Secondaria I grado "Giovanni XXIII" in Comune di Galliera (BO);

- **Lotto n. 11 degli EST** relativo alla scuola Primaria di Cavezzo Centro e Primaria di Disvetro in Comune di Cavezzo (MO);

- **Lotto n. 20 degli EST** relativo alla scuola Primaria "Anna Frank" e alla scuola Secondaria I grado "Gasparini" in Comune di Novi di Modena (MO);

- **Lotto n. 23 degli EST** relativo alla scuola Primaria "Muratori" in Comune di San Felice sul Panaro (MO);

- **Lotto n. 26 degli EST** relativo alla Primaria "Battisti" Sozzigalli in Comune di Soliera (MO);

2) di prendere atto che per i lavori di completamento di ciascun lotto degli EST di cui al punto 1) è previsto un costo superiore al 50% dell'importo contrattuale di aggiudicazione dei lavori;

3) di applicare la deroga alla disposizione di cui all'art. 57, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non debba superare il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale, come espressamente previsto dalla DCM del 04.07.2012, al fine di poter realizzare i completamenti degli edifici scolastici temporanei in tempo utile per l'inizio del prossimo anno scolastico con la realizzazione dei lavori nella prossima stagione estiva;

4) di tenere conto che i lavori per il completamento degli Edifici Scolastici Temporanei dovranno:

- riguardare interventi non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale;

- essere necessari a seguito di circostanze impreviste sopravvenute dopo l'esecuzione dell'opera e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico, dal contratto iniziale senza recare inconvenienti alla stazione appaltante;

- essere strettamente necessari al completamento degli spazi relativi all'attività didattica e complementare;

- essere realizzati entro il 31 agosto 2013, in tempo utile per l'apertura del prossimo anno scolastico 2013-2014;

5) di precisare che l'affidamento diretto di ciascun intervento di completamento è subordinato alla presentazione da parte dell'operatore economico aggiudicatario di un maggior ribasso rispetto a quanto offerto in fase di gara per l'aggiudicazione degli EST;

6) di rinviare a successivi decreti del Commissario Delegato l'approvazione delle offerte e l'affidamento dei lavori complementari di ciascun intervento ai rispettivi operatori economici esecutori relativi ai lotti di cui al punto 1) della presente ordinanza;

7) di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione degli interventi di completamento degli EST di cui al punto 1), stimata in circa Euro 6.000.000,00 trova copertura finanziaria sullo stanziamento previsto dall'art. 2 del D.L. 6/6/2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1/8/2012, secondo quanto disposto al punto 1) lett. "d" dell'ordinanza n. 17/2013;

8) di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000, n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994;

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 28 marzo 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 28 MARZO 2013, N.41

LOCALIZZAZIONE AREE PER STRUTTURE DI EMERGENZA: Integrazioni ed aggiornamenti delle ordinanze: n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii., n. 15 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii., n. 28 del 24 agosto 2012 e ss.mm.ii., n. 40 del 19 ottobre 2012 e ss.mm.ii. n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii. AUTORIZZAZIONI SISMICHE PREVENTIVE: Integrazione e modifica delle ordinanze n. 42 del 20 settembre 2012 e n. 83 del 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, "misure urgenti per la crescita del paese";

Visto in particolare il comma 1 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, che recita: "i Commissari delegati di cui all'art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l'adempimento

degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo "E" o "F", ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi";

Preso atto che il comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, dispone che i "Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate";

Viste le proprie ordinanze: n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii., con la quale sono state localizzate le aree per gli edifici scolastici temporanei, n. 15 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii., relative alle localizzazioni dei prefabbricati modulari scolastici, n. 28 del 24 agosto 2012 e ss.mm.ii., relative alla realizzazione degli edifici municipali temporanei, n. 40 del 19 ottobre 2012 e ss.mm.ii. relative alle localizzazioni delle aree per la realizzazione dei prefabbricati modulari abitativi rimovibili e n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii, con la quale sono state localizzate le aree per la realizzazione delle palestre scolastiche temporanee;

Vista la legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2008 "Norme per la riduzione del rischio sismico" e le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1661 del 2009 e n. 1373 del 2011;

Rilevato che a seguito della localizzazione di alcune aree già individuate, nei Comuni di Mirandola, Soliera, Novi di Modena, Crevalcore, Camposanto e Bomporto, è emersa la necessità di procedere sia ad alcune integrazioni che aggiornamenti come segnalato dagli Enti interessati e come indicato nel prospetto Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza che indica anche i riferimenti catastali;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Mirandola di realizzare una nuova area di parcheggio in quanto necessaria ad accogliere la sosta di veicoli che fruiscono degli edifici scolastici temporanei, dell'edificio municipale e dei prefabbricati modulari abitativi realizzati in Via Giolitti come indicato nell'allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che il Comune di Bomporto ha rappresentato la necessità di individuare una nuova area per la palestra scolastica temporanea identificata dal lotto 12 nell'ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 per permetterne la realizzazione sull'area comunale già destinata ad impianto sportivo in prossimità della nuova scuola Sorelle Luppi che sarà edificata nelle vicinanze;

Preso atto che il Comune di Soliera per la localizzazione degli edifici scolastici temporanei individuati dai lotti 25 e 27 con ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii, a seguito del frazio-

namento dei mappali ha segnalato la necessità di aggiornare i dati catastali dell'area destinata alle scuole, come indicato nell'allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Dato atto che i Comuni di Crevalcore e Novi di Modena hanno segnalato la necessità di aggiornare i riferimenti catastali rispettivamente del lotto 4 dei PMS di Crevalcore individuato con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii. e del lotto 8 dell'EMT di Novi di Modena individuato con ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 che occorre quindi aggiornare come indicato nell'allegato "A", parte integrante della presente ordinanza;

Atteso che occorre integrare l'ordinanza n. 6 del 31 gennaio 2013 confermando la localizzazione del lotto 2A dell'edificio municipale temporaneo in Comune di Camposanto ma rettificando la superficie complessiva che deve essere occupata che passa da mq. 2.250 a mq. 2.400;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione;

Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione di due nuove aree, una destinata ad opere di urbanizzazione connesse agli EST, EMT e PMAR nel comune di Mirandola, e l'altra per la realizzazione di una palestra scolastica temporanea a Bomporto, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dai Comuni;

Visto il punto 3.5. dell'allegato b) all'ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012 ed il punto 3.6. dell'allegato b) all'ordinanza n. 83 del 6 dicembre 2012 i quali dispongono che *"Il progetto trasmesso per il rilascio del visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, ha anche valore di istanza di autorizzazione ovvero di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi della normativa statale e regionale citata al precedente punto 1 e dell'art. 8, comma 15 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, nel caso in cui il Comune territorialmente competente si avvalga dei Servizi tecnici regionali per l'esercizio della funzione sismica, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 19 del 2008"*;

Viste le ordinanze n. 17 del 2 agosto 2012, n. 37 del 10 settembre 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 90 del 14 dicembre 2012, n. 2 del 15 gennaio 2013, n. 9 del 12 febbraio 2013, n. 16 del 15 febbraio 2013, n. 32 del 19 marzo 2013 con le quali sono stati autorizzati gli interventi provvisoriamente indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 all'interno dei quali sono previste opere tendenti a restituire l'agibilità alle strutture;

Rilevato che nel caso di interventi su edifici strategici e rilevanti (di cui all'elenco della DGR Emilia-Romagna n. 1661/2012) tendenti a restituire l'agibilità alle strutture deve essere esaminato il progetto strutturale e rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, prima dell'inizio dei lavori;

Vista l'ordinanza n. 37 del 21 marzo 2013 con la quale sono stati assegnati ai soggetti attuatori i finanziamenti provenienti dalle erogazioni liberali che prevede per gli edifici strategici

o rilevanti (di cui all'elenco della DGR 1661/2012) l'esame del progetto ed il rilascio dell'autorizzazione sismica da parte del SGSS;

Ravvisata l'opportunità di individuare le strutture tecniche preposte al rilascio delle autorizzazioni sismiche preventive tenendo conto sia di uniformare le istruttorie sia di provvedere in tempi immediati al rilascio delle suddette autorizzazioni per consentire l'immediato avvio dei lavori;

Ritenuto di affidare l'istruttoria dei progetti strutturali ed il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, per quanto riguarda gli edifici scolastici finanziati con l'ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012 e le chiese finanziate con l'ordinanza n. 83 del 6 dicembre 2012, al Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna che è stato adeguatamente potenziato al riguardo;

Ritenuto altresì di affidare l'istruttoria dei progetti strutturali ed il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, per quanto riguarda gli edifici strategici e rilevanti (limitatamente alle strutture sanitarie ed alle chiese) finanziati con le ordinanze per gli interventi provvisoriamente indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza e con l'ordinanza n. 37 del 21 marzo 2013 per l'assegnazione dei contributi derivanti dalle erogazioni liberali;

Visto l'art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell'organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l'estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza, dovuta alla necessità di garantire la realizzazione delle strutture temporanee per l'emergenza, è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di integrare le localizzazioni di aree per insediamenti temporanei e connesse opere di urbanizzazione nei territori dei comuni di Mirandola e Bomporto, secondo quanto indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza, nel seguente modo:

a) area per parcheggio in Comune di Mirandola relative al lotto 9b dei PMAR approvato con ordinanza n. 40 del 19 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;

b) area per palestra scolastica temporanea in Comune di Bomporto ad integrazione di quella individuata già nel lotto 12 delle PST approvata con ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii.;

2. di aggiornare i riferimenti catastali delle localizzazioni nei territori dei comuni di Soliera, Crevalcore e Novi di Modena, secondo quanto indicato nell'Allegato "A", parte integrante della presente ordinanza, nel seguente modo:

a) aree in Comune di Soliera relative ai lotti 25 e 27 degli EST approvate con ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii.;

b) area in Comune di Crevalcore del lotto 4 dei PMS approvata con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii.;

c) area in Comune di Novi di Modena del lotto 8 degli EMT

approvata con ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii.;

3. di confermare la localizzazione del lotto 2A degli EMT in Comune di Camposanto approvata con ordinanza n. 6 del 31 gennaio 2013 aumentando l'area complessiva da occupare al foglio 13 mappale 87 parte fino ad una superficie di circa 2.400 mq;

4. di approvare la localizzazione delle aree, di cui al punto 1) della presente ordinanza, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, comprese nei territori dei comuni di: Mirandola e Bomporto, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all'Allegato "A", che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

5. di dare atto dell'approvazione della localizzazione delle aree di cui al punto 4) della presente ordinanza, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce altresì decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate;

6. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell'immissione nel possesso l'accesso alle aree di cui all'elenco allegato sarà effettuato da tecnici dell'Agenzia delle Entrate designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 2 aprile 2013, dalle ore 8.00;

7. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell'Agenzia Intercent-ER;

8. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del D.L. 83/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

9. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell'articolo 10 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

10. di modificare quanto disposto al punto 3.5 dell'allegato b) all'ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012 ed al punto 3.6. dell'allegato b) all'ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 prevedendo che contestualmente all'istruttoria sulla congruità tecnico - economica il Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna, provvede per tutti i progetti finanziati anche al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva;

11. di affidare pertanto l'istruttoria di tutti i progetti esecutivi

riguardanti le strutture ed il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, per quanto riguarda gli edifici scolastici finanziati con l'ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012 e le chiese finanziate con l'ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 e s.m.i., al Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna. Sono fatti salvi gli interventi per i quali i comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, hanno già istruito le istanze;

12. di affidare altresì l'istruttoria dei progetti esecutivi riguardanti le strutture ed il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, per quanto riguarda gli edifici strategici e rilevanti (limitatamente alle strutture sanitarie ed alle chiese) finanziati con le ordinanze relative agli interventi provvisoriamente indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza, per le quali non siano già stati depositati i progetti strutturali ai sensi della L. 122 del 2012 entro il 31 dicembre 2012, e con l'ordinanza n. 37 del 21 marzo 2013 con la quale sono stati assegnati i contributi derivanti dalle erogazioni liberali, al Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna. Sono fatti salvi gli interventi per i quali i comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, hanno già istruito le istanze;

13. che l'istruttoria dei progetti esecutivi riguardanti le strutture ed il rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, per quanto riguarda gli edifici strategici e rilevanti (esclusi quelli inerenti le strutture sanitarie e le chiese di cui al punto 12) finanziati con le ordinanze relative agli interventi provvisoriamente indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza, per le quali non siano già stati depositati i progetti strutturali ai sensi della L. 122 del 2012 entro il 31 dicembre 2012, e con l'ordinanza n. 37 del 21 marzo 2013 con la quale sono stati assegnati i contributi derivanti dalle erogazioni liberali, sono svolti dalle strutture tecniche competenti in materia sismica costituite dai Comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica e dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, limitatamente alle pratiche riferite ai Comuni che, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, non esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica. Sono fatti salvi gli interventi per i quali i comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, hanno già istruito le istanze;

14. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l'invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 28 marzo 2013

Il Commissario Delegato
Vasco Errani

Allegato "A" all'Ordinanza del Commissario Delegato n. 41 del 28 marzo 2013**LOCALIZZAZIONE AREE CON RIFERIMENTI CATASTALI
INTEGRAZIONI**

TIPO DI MODIFICA	BANDO	LOTTO	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE
INTEGRAZIONE	PMAR	9b	MIRANDOLA	108	918 parte, 921 parte
INTEGRAZIONE	PST	12	BOMPORTO	14	91 parte
AGGIORNAMENTO	EST	25 – 27	SOLIERA	36	538, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 546, 608, 609, 610, 599, 611
AGGIORNAMENTO	PMS	4	CREVALCORE	82	Demanio stradale, 706 parte
AGGIORNAMENTO	EMT	8	NOVI DI MODENA	28	271 parte
CONFERMA	EMT	2°	CAMPOSANTO	13	87 parte